

## **RISPOSTA DI ENEL AL**

### **DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**24 MARZO 2020**

**Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorità 32/2019/R/gas - Orientamenti relativi alla rideterminazione dell'elemento UG2k applicato ai clienti finali**

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

In linea con la necessità di adempiere alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 38/2020, Enel ritiene senz'altro necessaria l'estensione all'intera platea di clienti su rete di Distribuzione dell'applicazione della componente UG2k. In ogni caso, qualunque siano le modalità di ripartizione sulla platea individuata delle somme da ristorare ai venditori, si ritiene che debbano essere comunque rispettati i termini previsti dalla delibera 32/2019. In altre parole, il programma temporale di erogazione degli importi spettanti dovrà essere comunque rispettato in quanto non impattato dalla sentenza di annullamento del TAR.

Restano da chiarire alcuni punti di carattere operativo, che rinviando ai singoli spunti di consultazione, che potrebbero impattare sui sistemi e rendere difficoltosa l'applicazione sui clienti finali.

#### **RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

**Q1. Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali motivi?**

Come proposto in consultazione, le modalità di raccolta del gettito dovranno essere tali da *"garantire parità di contribuzione tra tutti i clienti interessati dall'applicazione dell'elemento UG2k, sia quelli che hanno già concorso in parte alla copertura dell'onere, sia gli altri clienti di maggiori dimensioni che vi contribuiranno per la prima volta"*. A tal fine potrebbe essere utile distinguere due distinti momenti e modalità di raccolta:

- a) dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2020 il cui gettito è pari alla somma tra:
  - 1. quanto già versato dai clienti con consumi < 200.000 mc
  - 2. quanto avrebbero dovuto versare i clienti con consumi > 200.000 mc:  
 $200.000 \times \text{UG2k} \times \text{numero clienti} \times 15/12$  (quota anno di contribuzione mancata)

- b) dal 1° luglio 2020 a fine raccolta (presumibilmente entro 31/12/2021 per garantire il recupero da parte dei venditori entro questa data).

Eliminando dal gettito totale quanto già raccolto (o da raccogliere) nel primo periodo sub a) ed effettuando una stima dei volumi sui quali distribuire il rimanente gettito da raccogliere, sarebbe possibile stimare una nuova componente UG2k da attribuire indistintamente su tutte e due le popolazioni a partire dal 1° luglio 2020. Rimane da trovare una modalità per “recuperare” il gettito di cui al punto a).2. Si potrebbero prospettare tre ipotesi:

1. suddividere tale gettito sul periodo b) incrementando la componente UG2k per i soli clienti appartenenti alla popolazione che non ha contribuito nel primo periodo e ipotizzando quindi due distinte aliquote;
2. applicare la stessa aliquota UG2k alle due popolazioni a partire dal 1° luglio ed estendere il periodo di contribuzione della seconda popolazione per un periodo massimo di un anno, aggiornando eventualmente la componente allo scopo di recuperare il gettito in tempi più brevi.
3. applicare la stessa aliquota UG2k alle due popolazioni a partire dal 1° luglio e applicare alla seconda popolazione una quota aggiuntiva sotto forma di “rata” (mensile o una tantum) eventualmente utilizzando la componente fissa UG2c;

La fattibilità delle tre ipotesi dipende ovviamente dall’impatto che tali soluzioni avrebbero sui sistemi degli operatori (venditori e imprese di distribuzione).

A nostro avviso sarebbe più praticabile e preferibile l’ipotesi di cui al punto 1, ferma restando la richiamata necessità di mantenere il cronoprogramma previsto per l’erogazione delle somme spettanti agli operatori aventi diritto. Infine, va in ogni caso considerato cosa accade in caso di cessazione, nel qual caso, a nostro avviso, dovrebbe essere prevista una quota “saldo recupero” da addebitare nella fattura di chiusura.

**Q2. Si condivide l’applicazione dell’elemento UG2k ai primi 200.000Smc annui? Se no per quale motivo?**

Non ci sono osservazioni in merito.

**Q3. Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l’elemento UG2k come rimodulato? Se no per quale motivo?**

Indipendentemente dalle modalità di identificazione delle due popolazioni, è importante rilevare che il garante dell’informazione relativa all’appartenenza del PdR all’una o all’altra non può essere che il SII. Infatti, in quanto gestore di tutti i dati relativi ai singoli PdR (e quindi dei singoli clienti), il SII deve “traghetare” tale informazione da un operatore all’altro in occasione di switching, volture e

quant'altro per garantire che l'informazione resti "congelata" ad aprile 2019 e non si modifichi per eventuali variazioni di profili di consumo.

#### **Q4. Si condividono le tempistiche illustrate?**

Si condivide l'obiettivo di mantenere inalterate le scadenze delle sessioni di pagamento il cui termine ultimo è il 31 dicembre 2021. A tal fine, il contributo da attribuire alle due popolazioni individuate dovrà essere modulato in modo tale da garantire tali tempistiche evitando di protrarne il recupero oltre i termini stabiliti dalla delibera 32/2019/R/gas.

È importante, infine, evidenziare che far partire dal 1° luglio 2020 la contribuzione dei clienti con consumo annuo maggiore di 200.000 mc rischia di rendere non equo l'apporto di questi ultimi. Infatti, la soglia di addebito pari a zero (oltre i 200.000 mc) è calcolata sul consumo rolling che, partendo dal 1° gennaio, a luglio potrebbe aver raggiunto un livello tale da raggiungere velocemente (se non ha già raggiunto) lo scaglione in cui l'UG2k si azzerava, sottovalutando (o addirittura azzerando) la contribuzione di questi clienti per l'anno 2020.